

*Una splendida 40enne.
La legge n. 184/1983 alla prova del tempo*

di Joëlle Long*

1. Una splendida 40enne

Parafrasando Nanni Moretti, la si potrebbe definire “una splendida 40enne”. Infatti, come dimostrano i contributi di questo fascicolo, e malgrado ricorra quest’anno il suo quarantesimo compleanno, la legge 4 maggio 1983, n. 184, delinea un progetto sociale e legale di protezione delle persone di età minore che non possano crescere nella loro famiglia di origine ancora ben valido, vivo e vitale¹. Nelle parole dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, si tratta di una legge che “è stata, ed è ancora, motore di cambiamento, anche culturale”². Secondo Stefano Ricci, è un “un pilastro che si è mantenuto (quasi) inalterato nel corso del tempo, a conferma del valore dei principi, della giustezza delle intuizioni e della correttezza dell’impianto iniziale”³. Insomma, la legge n. 184 è una buona legge perché è frutto di un pensiero che mette al centro i bisogni dei bambini e delle bambine⁴ (diversamente da interventi legislativi più recenti...).

* Condirettrice di *Minorigiustizia*, joelle.long@unito.it

1. Molti dei contributi pubblicati in questo fascicolo costituiscono rielaborazioni di interventi orali tenuti durante il convegno “40 anni dalla legge n. 184” organizzato dal Tavolo nazionale affido il 4 maggio 2023 presso la Camera dei Deputati. Per maggiori informazioni sul convegno e per la registrazione audiovideo degli interventi si rinvia al sito www.tavolonazionaleaffido.it/2023/5/4/convegno-a-roma.

2. C. Garlatti, “Responsabilità e diritti nel presente delle famiglie: affidamento e adozione a quarant’anni dalla legge 4 maggio 1983, n. 184”, *infra* in questo fascicolo.

3. *Ibidem*.

4. Che fosse una “legge “pronta” da tempo, che viene da lontano” perché “c’era un “movimento” diffuso nel Paese che dal 1975 si era attivato e ha favorito un decennio di leggi in difesa, garanzia e promozione dei diritti umani” è ricordato anche da S. Ricci, *cit*.

L'affidamento familiare è probabilmente la parte della legge con maggiori potenzialità, essendo oggi non adeguatamente attuata in numerose realtà territoriali e con riferimento ad alcuni gruppi di minori⁵. Una conferma arriva anche dalle modifiche legislative al testo originario della legge n. 184 intervenute nel tempo. La legge n. 47/2017 si preoccupa di dire che anche per i *msna* (minori stranieri non accompagnati) l'affidamento familiare dovrebbe essere il principale strumento di protezione e promozione dei diritti (art. 2, comma 1-bis, legge n. 184, così come modificato): la ratio è evidente, sia gli affidatari sia i tutori possono giocare un ruolo cruciale nell'accompagnare i *msna* nel loro percorso verso l'autonomia. Analogamente, la legge n. 4 del 2018 valorizza l'affidamento familiare intrafamiliare per gli orfani di femminicidio: l'art. 4, comma 5-quinquies (introdotto dalla legge n. 4 del 2018) formalizza oggi la preferenza verso parenti entro il terzo grado che abbiano rapporti affettivi con il minore orfano di femminicidio. Quest'ultima precisazione è molto opportuna: non è il rapporto familiare che rende idonei all'adozione, ma l'esistenza di rapporti affettivi con il minore⁶.

Con riferimento all'adozione, è indubbio che il disegno di cui al testo originario della legge n. 184 sia sottoposto a rilevanti sollecitazioni: pensiamo al superamento del dogma del segreto (art. 28, legge n. 184, così come riscritto dalla legge n. 149/2001) e all'impulso della giurisprudenza di legittimità alle adozioni miti *ex art. 44, lett. d)* in chiave di tutela di rapporti affettivi con genitori pur valutati completamente e definitivamente inadeguati a crescere la prole⁷. Eppure l'idea che la miglior protezione dei bambini abbandonati sia garantita dalla loro accoglienza completa e definitiva come "figli" in una nuova famiglia ancora (r)esiste. Il 28 settembre 2023 la Corte costituzionale ha depositato una pronuncia con cui ammette la possibilità per i giudici minorili di pronunciare adozioni piene "aperte" ove ciò sia necessario nell'interesse dei minori coinvolti, precisando tuttavia che l'esigenza di allontanare il bambino da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi "rendono di norma la cessazione delle

5. Per questa ragione il presente fascicolo ha scelto di dedicare maggiore spazio all'affidamento familiare rispetto all'adozione.

6. In quest'ottica non vi sono ragioni per esentare i familiari dalla valutazione di idoneità e dal monitoraggio da parte dei servizi: è l'interesse del minore a richiederlo. Per una disamina del fenomeno dell'affidamento a parenti vd. in questo fascicolo il contributo di M. Giordano e M. Di Lollo. Sottolinea la necessità in queste situazioni di "approfondire caso per caso, con una accurata valutazione delle capacità genitoriali sostitutive e della complessità dei legami familiari pregressi, con una visione rigorosamente prognostica". C. Maggia, *infra* in questo fascicolo.

7. Cfr. sul punto, con specifico riferimento alle sfide che le adozioni miti pongono per le famiglie affidatarie, M. Ferritti, "L'associazionismo familiare a confronto con l'adozione aperta e l'adozione mite. Sfide e criticità nelle famiglie adottive in conseguenza dei legami multipli dei figli", *infra* in questo fascicolo.

relazioni di fatto con i componenti della famiglia di origine coerente con l'obiettivo di tutelare l'adottato"⁸.

2. Il diritto a una famiglia

La prima grande intuizione della legge n. 184 è la traduzione dell'importanza "ai fini dello sviluppo armonioso e completo della personalità" di bambine e bambini della crescita "in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione"⁹ in un vero e proprio "diritto" del minore a una famiglia. Si tratta, come ben ricorda Liviana Marelli in questo fascicolo, di un passaggio culturale epocale perché si "scardina [...] il pensiero e il paradigma precedente in base al quale lo strumento principe per intervenire a favore di minorenni privi di una famiglia o in situazioni familiari molto problematiche era essenzialmente l'inserimento in istituti assistenziali perché non era considerata priorità fondamentale far crescere il minore in un contesto caratterizzato da uno stile relazionale di tipo familiare".

Il diritto del minore "a una famiglia" è addirittura assurto nel 2001 a titolo della legge n. 184. Com'è noto, infatti, la legge n. 149/2001 ha, tra l'altro, modificato con una forte valenza simbolica il titolo della legge n. 184 riformulandolo da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a "Diritto del minore a una famiglia".

In concreto, questo diritto "a una famiglia" si articola in due diverse dimensioni: 1.1) la necessità di sostegno alla genitorialità della famiglia di origine che deve avere spazio e tempo per (ri)costruire un ambiente idoneo alla crescita del minore; 1.2) la garanzia che al minore che non può crescere con i genitori è comunque assicurata una famiglia¹⁰.

1.1) "Mi presti la tua famiglia? La mia famiglia è un po' in difficoltà" dice uno slogan pubblicitario per l'affidamento familiare coniato dal Comune di Torino descrivendo l'affidamento familiare. Quest'ultimo infatti opera qualora il minore sia "*temporaneamente* privo di un ambiente familiare idoneo" (art. 2, comma 1), cioè in caso di prognosi favorevole sul recupero o sulla costruzione delle capacità genitoriali da parte dei genitori. Durante l'affido,

8. Corte cost., sentenza 28 settembre 2023, n. 183 [Presidente Sciarra, Redattrice Navarretta], *infra* in questo fascicolo.

9. Così si esprime il Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Si noti tuttavia che il testo della Convenzione viene aperto alla firma nel 1989 mentre la codificazione del principio guida del diritto del minore a una famiglia di cui alla legge n. 184 è del 1983...

10. In quest'ottica non può a nostro avviso essere considerata una tipologia particolare di "affidamento familiare" l'affidamento al servizio sociale, formalizzato dall'art. 5-bis della legge n. 184/1983 a opera del decreto legislativo n. 149 del 2022. Per una compiuta analisi dell'istituto si rinvia *infra* in questo fascicolo al contributo di Leonardo Lenti e Luca Villa.

la famiglia di origine deve essere opportunamente sostenuta dai servizi sociali territoriali e devono essere mantenuti i rapporti di fatto e giuridici tra il minore e la famiglia di origine (art. 4, comma 3). In questo sta la distinzione rispetto all'adozione che, com'è noto, presuppone l'inidoneità completa e definitiva dell'ambiente familiare di origine e realizza l'accoglienza a ogni effetto "come figlio" del minore in una nuova famiglia (cfr. rispettivamente gli artt. 8 e 27, legge n. 184).

Tuttavia, come ci ricordano in questo fascicolo i *care leavers*, "troppo spesso il supporto dei servizi si concentra su bambini e ragazzi, trascurando invece il contesto dal quale provengono", malgrado le famiglie di origine "necessitano di essere accompagnate a intraprendere un percorso di riparazione rispetto alle criticità che hanno portato all'allontanamento del minore e ad assumere una postura collaborativa nei confronti della famiglia affidataria che lo ha accolto"¹¹. L'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti umani mostra come non sempre sia costruito e implementato un percorso adeguato e mirato di sostegno alla genitorialità vulnerabile nelle more dell'affidamento familiare della prole: le censure si sono appuntate in particolare su casi di genitori migranti soli, spesso madri, talvolta vittime di violenza di genere (necessità di approccio anche interculturale dei servizi in una realtà che è sempre più complessa)¹².

Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento della sussidiarietà dell'affido rispetto a forme di sostegno domiciliare nonché della finalizzazione dell'affidamento al pronto rientro in famiglia vanno inquadrate le riforme di cui alla legge n. 149/2001 e alla legge n. 107/2020. La legge n. 149 ha precisato che le condizioni di indigenza dei genitori non possono limitare il diritto del minore a crescere nella sua famiglia (art. 1, comma 2) e che lo Stato e gli enti territoriali devono prevenire gli allontanamenti (art. 1, comma 3). Prevede inoltre che nel provvedimento di affidamento siano indicate le modalità di mantenimento dei contatti con la famiglia di origine (art. 4, comma 3) e che il servizio sociale debba agevolare i rapporti del minore con la famiglia di origine (art. 5, comma 2). La legge n. 107 ha previsto che gli allontanamenti disposti in casi di necessità e urgenza debbano essere adottati indicando espressamente le ragioni per le quali non sia possibile il sostegno in famiglia (art. 2, comma 3-bis).

Essendo uno strumento di sostegno alla genitorialità vulnerabile, l'affido deve essere a tempo determinato e destinato a venir meno allorquando

11. Vd. *infra* V. Gulino e C. Roncali, "L'affido attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto".

12. Per la Corte Edu vd. già *E.P. c. Italia* (1999) e poi *Zhou* (2014), *Akinnibosun* (2015), *Barnea e Caldararu c. Italia* (22 luglio 2017), *D.M. e N. c. Italia* (2022). In tutti i casi si stigmatizza la mancata predisposizione da parte dei servizi sociali territoriali di un progetto specifico di sostegno alla genitorialità durante il collocamento extrafamiliare. In senso analogo vd. per esempio Corte di cassazione del 10 novembre 2022, n. 33147 che rileva come nel caso di specie siano mancati tempestivi e adeguati interventi di sostegno alla famiglia di origine.

la famiglia di origine, opportunamente sostenuta, garantisca al minore un ambiente familiare sufficientemente idoneo. Il testo originario del 1983 non prevedeva un termine massimo di durata, ma si limitava a prevedere che dovesse essere indicato il periodo di presumibile durata e che l'affidamento dovesse cessare al termine della situazione di difficoltà della famiglia di origine (art. 4, commi 3 e 4). È stato poi introdotto formalmente dalla legge n. 149 del 2001 che ha precisato non più di 24 mesi ma prorogabile (art. 4, comma 4). La Riforma Cartabia ha introdotto la cessazione automatica per decorso del termine (art. 4, comma 5)¹³. Entrambe le riforme, sia quella del 2001 sia quella del 2022, dunque accolgono e ribadiscono quello che era già un tratto caratterizzante della legge n. 184.

Perché questo affanno del legislatore a garantire la temporaneità? Perché nello spirito della legge n. 184 è importante distinguere l'affido dall'adozione: è quest'ultima che garantisce l'accoglienza definitiva in una nuova famiglia ma nel diverso presupposto di mancanza completa e definitiva della famiglia di origine.

Eppure nella pratica gli affidi durano ben più di 24 mesi; ci sono addirittura casi di affidamenti disposti *sine die*. Non sempre infatti è agevole o comunque è possibile effettuare una prognosi corretta dei tempi di recupero delle capacità dei genitori. La prosecuzione dell'affido è doverosa nei casi in cui la famiglia di origine non risulti avere riacquisito quel livello minimo di competenze genitoriali necessario a rendere l'ambiente familiare idoneo all'accoglienza del minore. Non è invece legittimo se avviene perché la situazione non viene monitorata dai servizi e/o dal giudice. Il rischio, più volte evidenziato dalla Corte Edu, è che il futuro del minore venga deciso in ragione del consolidamento di una situazione di fatto che renderebbe contrario all'interesse del minore un diverso assetto relazionale e un diverso collocamento del minore. Da qui l'importanza del mantenimento dei rapporti di fatto tra il minore e la famiglia di origine durante l'affido. Appare inoltre illegittima, tanto più alla luce della cessazione automatica degli affidi introdotta dalla Riforma Cartabia, la prassi di disporre fin dall'inizio affidamenti *sine die*¹⁴.

Insomma, il legislatore del 1983 era un "visionario". L'impostazione culturale e legale della legge n. 184 e in particolare l'aspetto del necessario sostegno alla famiglia di origine durante l'affidamento e della temporaneità dell'affido è cruciale e le sue potenzialità non sono – probabilmente – allo stato compiutamente attuate.

1.2) Passiamo ora alle famiglie affidatarie e alle famiglie adottive, le cui istanze solidali costituiscono il motore della legge n. 184. Come ben illustrato

13. Per una critica alla rigidità della scadenza automatica vd. C. Maggia, "Affido familiare: dalla teoria alla pratica", *infra* in questo fascicolo.

14. Nel senso dell'illegittimità degli affidi *sine die* si era peraltro pronunciata già la Cassazione: vd. da ultimo Corte di cassazione del 10 novembre 2022, n. 33147.

da P. Ricchiardi in questo fascicolo, l'accoglienza in famiglia è un "fattore fondamentale di resilienza per i minori che non possono permanere nel nucleo originario"¹⁵. Un discorso simile può farsi, pur con alcune differenze, per le comunità "di tipo familiare" (scelta sussidiaria, ma ben possibile di collocamento extrafamiliare) che sono "soprattutto e prima di tutto un'esperienza e una storia relazionale tra gli adulti (gli educatori, la famiglia) e i bambini/ragazzi che la abitano e la rendono luogo di appartenenza vissuto"¹⁶.

L'art. 27, legge n. 184, prevede che con l'adozione il minore entri come "figlio" nella famiglia adottiva e che, conseguentemente, si rompano i rapporti giuridici con la famiglia di origine. La recentissima sentenza n. 183/2023 della Corte costituzionale ha avallato l'interpretazione maggioritaria secondo cui i tribunali per i minorenni possono, contestualmente all'adozione, prevedere che l'adottato mantenga rapporti di fatto con la famiglia di origine ove ciò sia necessario nell'interesse del minore¹⁷. Anche agli affidatari vengono riconosciute funzioni genitoriali: la legge n. 184 infatti attribuisce loro (e, *mutatis mutandis* agli educatori delle comunità in forza del rinvio alla disciplina dell'affidamento familiare di cui all'art. 5, comma 3) i doveri di istruzione, mantenimento ed educazione (art. 5), con il limite tuttavia dato dal fatto che l'affido è preordinato al ritorno del minore nella famiglia di origine. Da qui, la necessità che la famiglia affidataria rispetti le scelte di vita (es. religione, scuola) fatte dai genitori di origine che rimangono competenti per le decisioni più importanti per la vita dei figli, salvo il caso di decadenza o di limitazione giudiziale. Nel 2001 si è introdotta la specificazione dei ruoli in relazione a scuola e salute proprio per cercare di fare chiarezza. Sempre nel 2001 si è previsto che alle persone affidatarie può essere temporaneamente riconosciuto il diritto agli assegni familiari e che a essi si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici (art. 80, legge n. 184, nuovo testo) e che esse debbano essere sentite dal tribunale per i minorenni nei procedimenti di potestà e di adottabilità (art. 5). La legge n. 173/2015 ha poi riconosciuto la necessità di tutela degli affetti maturati nell'affidamento familiare nel caso di ritorno del minore in famiglia o accoglienza in una diversa famiglia affidataria o famiglia adottiva (art. 4, comma 5-ter) e anche mediante la preferenza per gli affidatari che desiderino adottare il minore affidato e poi dichiarato adottabile (art. 4, comma 5-bis) o ancora tramite il riconoscimento del diritto degli affidatari a essere ascoltati, quali soggetti che meglio conoscono il minore grazie alla condivisione della quotidianità¹⁸.

15. P. Ricchiardi, "I fattori di resilienza dei minori fuori della famiglia di origine: la legge n. 184/1983 alla prova dei fatti", *infra* in questo fascicolo.

16. Così, L. Marelli, "Il diritto del minore alle relazioni familiari nell'esperienza delle comunità residenziali", *infra* in questo fascicolo.

17. La sentenza è pubblicata *infra* in questo fascicolo con mia introduzione.

18. Sull'importanza per gli affidatari della tutela della continuità affettiva cfr. in questo fascicolo M.T. Scappin, "Un lungo viaggio con i bambini: la legge n. 173 del 19 ottobre 2015".

Anche la famiglia affidataria, così come la famiglia di origine, deve essere selezionata e formata prima dell'affido e durante lo stesso adeguatamente sostenuta dai servizi. Un sostegno non adeguato può portare nell'immediato a una rinuncia della famiglia alla prosecuzione dell'affido¹⁹ e nel lungo periodo alla riduzione del numero di famiglie affidatarie²⁰.

3. Sussidiarietà e solidarietà

Un secondo tratto caratterizzante della legge n. 184 ancora estremamente attuale è la valorizzazione del livello locale, inteso sia come livello di governo (come dimostrato dall'attribuzione della regia dell'affido al servizio sociale locale; vd. poi a partire dal 2000 l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva alle Regioni nella materia dei servizi sociali) sia come solidarietà sociale a livello individuale (famiglie affidatarie e famiglie adottive e associazioni "a vocazione specifica" di cui, per l'affidamento familiare, il Tavolo nazionale affido è espressione).

La legge n. 184, infatti, in linea con il riconoscimento della centralità dei territori che aveva ispirato il decentramento delle funzioni amministrative ai comuni da parte del d.p.r. n. 616/1977 e che avrebbe ispirato la sussidiarietà verticale delle cosiddette Riforme Bassanini (in part. legge n. 59 del 1997) e l'istituzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (vd. art. 16, lett. d), f), legge n. 328/2000), attribuisce la regia dell'affido al servizio sociale dell'ente locale (art. 4). Tale centralità, che significa in concreto che il diritto "vivente" dell'affido è fatto non solo dalla legge n. 184 ma anche dalle prassi amministrative degli enti gestori dei servizi sociali (comuni e consorzi di comuni), è stata poi ribadita anche in interventi legislativi successivi: penso ai riferimenti introdotti dalla legge n. 149/2001 nell'art. 1 e nell'art. 5 della legge n. 184. Del resto, la stessa legge n. 184 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica dell'affidamento familiare recependo esperienze sviluppate a livello locale (la prima è stata probabilmente la delibera n. 181/1744, approvata all'unanimità dall'Amministrazione provinciale di Torino il 17 maggio 1971 e recante l'istituzione del Servizio di affidamento familiare). Inoltre, proprio a livello locale sono state introdotte e si intrecciano con l'affidamento familiare residenziale di cui alla legge n. 184 altre tipologie di "affidamento" a sostegno della genitorialità vulnerabile, per esempio

19. Rileva come la continuità del percorso di accoglienza, e in particolare il fatto di rimanere nella stessa famiglia di accoglienza avendo così la possibilità di sviluppare rapporti di attaccamento e affetto, costituisca un fattore di resilienza per i minori "fuori famiglia" P. Ricchiardi, *infra* in questo fascicolo.

20. Mettono in guardia contro gli attacchi alla "cultura dell'accoglienza" i *care leavers*: vd. V. Gulino e C. Roncali, *infra* in questo fascicolo.

l'affidamento diurno, l'affidamento di famiglia a famiglia, l'affidamento al servizio sociale. Inoltre, dalla Riforma del Titolo V della Costituzione (2001), le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva nella materia dei servizi sociali e giocano dunque un ruolo di primo piano nell'individuazione delle linee di intervento degli enti gestori dei servizi sociali, pur nel rispetto di standard di qualità dell'intervento che dovrebbero essere omogenei in tutto il territorio a garanzia dei diritti delle persone coinvolte²¹. Eppure, come emerge tuttavia ripetutamente in questo fascicolo, l'autonomia regionale ha di fatto creato incomunicabilità e separatezza tra i territori rendendo difficile l'attivazione di politiche di confronto dialettico tra le Regioni attraverso un impegno chiaro e deciso della Conferenza delle Regioni. Il risultato è che le esperienze territoriali di sostegno alle famiglie di origine vulnerabili e le vicende dell'affidamento familiare sono ancora oggi molto diverse secondo l'ambito territoriale di riferimento²².

Ma c'è anche un'altra dimensione della valorizzazione del livello locale: quella della solidarietà sociale a livello individuale e tramite associazioni "a vocazione specifica". L'idea dell'affido e dell'adozione, infatti, valorizza lo slancio *solidale* di altre famiglie. Non è un caso poi che la legge n. 184 sia stata approvata "grazie al ruolo dell'associazionismo familiare, non come lobby, ma con un'esperienza, una conoscenza e una consapevolezza e soprattutto un forte senso istituzionale; convinti, allora come oggi, che la titolarità e la responsabilità dell'affidamento familiare dovevano, e devono, essere pubbliche"²³. Nel tempo il legislatore ha preso atto dell'importanza anche della valorizzazione delle associazioni che in questo campo operano per la protezione dei diritti dei bambini: la legge n. 149/2001 prevede per esempio che gli Enti locali possano stipulare convenzioni con enti senza fini di lucro per iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e la preparazione di corsi di aggiornamento per professionisti e incontri di formazione per affidatari (art. 1, comma 3) e nell'opera di sostegno alle famiglie di origine e affidatarie (art. 1, comma 3 e art. 5, comma 2). Un ambito parallelo in cui si sono visti i frutti di questa solidarietà è quello dei c.d. soggiorni solidaristici per scopi sanitari, che hanno avuto origine spontaneamente nei primi anni novanta a seguito della tragedia nucleare di Chernobyl ma hanno nel tempo assunto carattere generale di solidarietà: anche questi soggiorni devono caratterizzarsi per una rigorosa temporaneità e per una scrupolosa valutazione della condizione familiare di origine del minore, oltre che di requisiti di idoneità del nucleo di accoglienza.

21. Proprio nell'ottica del rispetto di questi standard si pongono le linee di indirizzo sull'affidamento familiare della Conferenza Stato-Regioni del 2012 nonché le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità del 2017.

22. In questo senso si esprimono C. Maggia e L. Marelli.

23. Così, S. Ricci, "40 anni dalla legge n. 184/1983: un percorso storico esistenziale", *infra* in questo fascicolo. In tema cfr. poi diffusamente F. Tonizzo, *infra*.

4. Quale futuro per la legge n. 184?

È certamente vero che la legge n. 184 sconta il trascorrere degli anni.

Un'analisi formale del testo ci rimanda oggi un insieme di articoli difficili da leggere e maneggiare in ragione dell'esteso numero di norme modificate nel tempo (emblematico è il rifacimento completo della disciplina dell'adozione internazionale con la legge 31 dicembre 1998, n. 476) o introdotte *ex novo* (il riferimento è qui ai numerosi *bis*, *ter*, *quater* introdotti per aggiungere articoli e commi).

Da un punto di vista sostanziale, poi, è indubbio che siano presenti norme anacronistiche (penso alla delega ampia e libera delle cure genitoriali ai parenti stretti e, pur con alcuni limiti temporali, anche agli estranei *ex art. 9*, comma 4) e lacune (un possibile ambito di miglioramento del testo è la specifica considerazione della delicata fase della transizione alla maggiore età dei ragazzi e delle ragazze “fuori famiglia”)²⁴.

Molto e vivacemente si discute sull'opportunità di introduzione nella legge di chiarimenti espliciti sulla fattibilità e sui limiti delle adozioni aperte e delle adozioni miti. Quanto alle adozioni aperte, la recentissima sentenza costituzionale n. 183/2023 pone, auspicabilmente, un punto fermo sulla fattibilità, ma rimane aperto il dibattito sulle tipologie di apertura (incontri? Scambi epistolari o contatti telefonici mediati dai servizi sociali?) e sulle modalità della loro messa in opera da parte delle famiglie e dei servizi chiamati a supportarle (è necessario un provvedimento del giudice? La previsione giudiziaria si configura come limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori adottivi?)²⁵. Da un punto di vista generale occorrerà capire se si realizzerà un aumento esponenziale delle adozioni miti (oggi considerate dalla Corte europea dei diritti umani e dalla Cassazione preferibili in quanto configurano una minor ingerenza nella vita familiare del minore e della famiglia di origine²⁶) e aperte (“sdoganate” appunto dalla Corte costituzionale con la summenzionata sentenza n. 183/2023) rispetto alle adozioni piene chiuse e se, e in che misura, la diffusione di tali adozioni sconfesserà l'idea fondante dell'adozione piena come strumento prioritario di protezione del minore abbandonato,

24. Si tratta di un tema caro ai *care leavers* dell'Associazione Agevolando: cfr. V. Gulino e C. Roncali, *infra* in questo fascicolo.

25. Sulla geografia delle adozioni aperte e sulle sfide che esse pongono per famiglie e operatori cfr. M. Casonato, “Verso una maggiore apertura? Riflessioni mutate dalla ricerca psicosociale” e M. Ferritti, “L'associazionismo familiare a confronto con l'adozione aperta e l'adozione mite. Sfide e criticità nelle famiglie adottive in conseguenza dei legami multipli dei figli”, *infra* in questo fascicolo.

26. Sul dialogo tra Corti in materia di adozione vd. in questo fascicolo C. Cottatellucci, “L'adozione piena tra la legge e i giudici”.

sovvertendo – senza che pure intervengano modifiche legislative – i principi ispiratori della legge n. 184²⁷.

È, infine, pacifico che andrebbero affrontate importanti sfide strutturali trasversali all'affidamento familiare e all'adozione, come la disomogeneità dei servizi sociali tra territori e la mancanza di risorse adeguate. In primo luogo, infatti, occorrerebbe che venissero adeguatamente sostenuti i servizi socio-assistenziali e sanitari: solo in questo modo diventa possibile il lavoro di rete a sostegno delle famiglie di origine, affidatarie e adottive che non possono essere lasciate sole a fronteggiare situazioni complesse. Come ci ricorda Barbara Ongari, “L’indispensabile integrazione tra servizi, famiglie e operatori rimane l’obiettivo prioritario da perseguire, al fine di mettere in atto interventi ben trattanti. Le azioni riparative previste devono pertanto tener conto della varietà delle configurazioni contingenti, per cui si rende necessaria una regia forte ed oculata”²⁸.

Un esempio emblematico sono gli affidamenti di minori stranieri non accompagnati: come già ricordato, la legge n. 184 oggi espressamente prevede che siano il principale strumento di protezione anche per questo gruppo di ragazzi, ma – come ricordano in questo fascicolo i ragazzi del *Care Leavers Network* e una tutrice volontaria – la pratica dimostra le difficoltà nell’implementazione di questa disposizione²⁹. Da un lato le norme della legge n. 184 sull’affidamento familiare faticano ad applicarsi poiché negli affidi di *msna* non c’è il sostegno alla famiglia di origine, né la finalità di ricongiungimento con la stessa e vi sono invece esigenze peculiari per il fatto che si tratta di minori spesso prossimi alla maggiore età che non padroneggiano la lingua e arrivano da contesti culturali anche molto diversi dal nostro e hanno esigenza di rendersi rapidamente indipendenti economicamente. Oltre a ciò, i servizi sociali non hanno le risorse per attivare percorsi dedicati sia per l’informazione e la formazione degli affidatari, sia per l’accompagnamento dei nuclei durante l’affido. Il risultato è qui, come in altri ambiti, una mancata attuazione del dettato normativo che si risolve in denegazione del diritto di tutte le persone di età minore “a una famiglia” pur così pervicacemente affermato dalla legge n. 184.

27. Ritiene che l’adozione aperta e l’instaurarsi di contatti nel corso del tempo impongano una messa in discussione del modo in cui abbiamo finora inteso l’adozione M. Casonato, “Verso una maggiore apertura? Riflessioni mutuata dalla ricerca psicosociale”, cit. Un’interessante ricerca sulle adozioni miti, tuttavia, sembra dimostrare come in concreto – addirittura nelle adozioni che mantengono i rapporti giuridici con le famiglie di origine – la relazione con i genitori sia poi nel medio e nel lungo periodo estremamente rarefatta: Rosalinda Cassibba, Caterina Balenzano, Giuseppe Moro, Gabrielle Coppola, Pasquale Musso, “Adozione mite: opportunità o rischio per lo sviluppo del minore?”, *infra* in questo fascicolo.

28. B. Ongari, “Quali prospettive di intervento per i servizi? Innovazioni e transizioni”, *infra* in questo fascicolo.

29. V. Gulino e C. Roncali, cit.